

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2017
738/2017/R/IDR

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE DALLA
REGIONE CALABRIA PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 2 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 309/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012-2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 523/2014/R/IDR, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 245/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il gestore So.a.kro. S.p.a., per il primo periodo regolatorio 2012-2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/IDR, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 664/2015/R/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 307/2016/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016, 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati e gli atti concernenti le elaborazioni tariffarie per il periodo 2016-2019, trasmessi, in data 20 aprile 2017, dalla Regione Calabria - alla quale la Delibera di Giunta Regionale 183/2015 ha attribuito, nelle more della costituzione degli organi dell’Autorità Idrica della Calabria, le funzioni di Ente di governo dell’ambito - ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della

redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'articolo 3, comma 1, lett. f), del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”;
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;
- in particolare, l'articolo 172, del d.lgs. 152/06, come modificato dal sopra menzionato articolo 7 del decreto legge 133/14, prevede, al comma 1, che “gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”;
- il comma 4 della medesima disposizione prevede, inoltre, nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli anzidetti adempimenti, il potere sostitutivo del Presidente della Regione, nonché - in caso di inerzia di quest'ultimo - il potere di segnalazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente nomina di un commissario *ad acta*.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata

sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni;
- con deliberazione 307/2016/R/IDR, l'Autorità ha, tra l'altro, conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici per procedere:
 - alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019;
 - all'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili alla conclusione delle istruttorie di approvazione delle tariffe, anche con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell’ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- l’articolo 5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, oltre alla matrice di schemi regolatori e alle condizioni specifiche di regolazione, disciplina - tra i sistemi a cui ricondurre la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio - lo schema regolatorio virtuale, di cui all’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione in parola, che trova applicazione nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente (in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate, nel primo periodo regolatorio, da determinazioni tariffarie d’ufficio) non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d’ambito, ravvisandosi dunque la necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel definire la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la richiamata deliberazione 664/2015/R/IDR stabilisce, poi, che, entro il 30 aprile

2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:

- i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
 - il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
 - il comma 9.2 del medesimo provvedimento dispone che la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie - applicate precedentemente o a seguito della predisposizione tariffaria del soggetto competente - e i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione da parte dell'Autorità, sia oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
 - il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
 - con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- decorso il termine del 30 aprile 2016, previsto per l'invio delle proposte tariffarie, la Regione Calabria (che, nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità Idrica della Calabria, continua a svolgere le funzioni di Ente di governo dell'ambito sul proprio territorio come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 183/2015) non risultava aver proceduto a trasmettere gli atti di predisposizione delle tariffe e le informazioni di cui al comma 7.3 della deliberazione 664/2015/R/IDR - né risultavano pervenute all'Autorità comunicazioni di istanze di aggiornamento (ai sensi del comma 7.5 del medesimo provvedimento) da parte delle gestioni operanti sul territorio regionale;
- pertanto - anche in esito all'attività di monitoraggio e alle ulteriori interlocuzioni intercorse - con nota inviata in data 20 marzo 2017 (prot. Autorità 10531), l'Autorità ha provveduto a diffidare i soggetti sopra menzionati, preavvisando altresì della circostanza che, in caso di mancata ottemperanza ai propri obblighi entro trenta giorni dalla ricezione della diffida, si sarebbe proceduto, ai sensi della normativa vigente, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9;
- contestualmente, in pari data (con nota prot. Autorità 10587), l'Autorità - tenuto conto che la deliberazione 664/2015/R/IDR prevede specifiche cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario, al sussistere delle quali il moltiplicatore tariffario viene posto pari a 1 - ha, tra l'altro, richiesto alla Regione Calabria di:
 - indicare le gestioni presenti nel territorio calabrese (ivi comprese le gestioni in economia) per le quali siano rinvenibili le cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - produrre l'elenco aggiornato dei Comuni esercenti i servizi idrici per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario degli stessi, ai fini della corretta individuazione degli enti territoriali della Regione Calabria che, essendo assoggettati alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000, sono tenuti per tutta la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - ai sensi di quanto disposto dal comma 8, lett. c), della norma in parola - ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di acquedotto, secondo la normativa vigente.

CONSIDERATO CHE:

- in riscontro alla richiamata diffida inviata dall’Autorità, la Regione Calabria - con nota del 13 aprile 2017 - ha comunicato di aver assunto la propria determinazione tariffaria (successivamente trasmessa in data 20 aprile 2017) ed ha specificato che *“la determinazione in oggetto, pur sviluppando la predisposizione per il Gestore Unico, per il cui affidamento ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. 152/2006 è stata avviata specifica procedura con DDG n. 552 del 3.2.2016 illustrata nella <<Relazione Programmatica – programma di lavoro di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del SII dell’ATO Regione Calabria>>, intende anche costituire una modalità di determinazione tariffaria transitoria per le attuali gestioni in economia diretta dei circa 400 comuni calabresi e per le varie gestioni da essi derivanti (e comunque tutte svolte in assenza di titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente)”*. Tuttavia le richiamate gestioni non sono state puntualmente indicate nei documenti trasmessi;
- nelle premesse del Decreto del dirigente generale 3830/2017, recante la *“Proposta tariffaria del servizio idrico quadriennio 2016-2019”*, il soggetto competente ha precisato che *“è stata predisposta un’unica tariffa regionale, intesa come moltiplicatore teta [da applicare] all’articolazione delle tariffe vigenti al 2015”*, evidenziando come *“con ciò sarà possibile limitare, se non proprio risolvere, la situazione di forte squilibrio economico-finanziario che in molte gestioni in economia si è manifestato a seguito della mancata copertura dei costi del servizio da parte delle tariffe previgenti e ad oggi uniche applicabili (deliberate prima del 31.12.2011)”*, senza tuttavia rappresentare gli esiti delle verifiche compiute in ordine:
 - ai corrispettivi effettivamente applicati all’utenza, nel periodo 2012-2015, dalle richiamate gestioni (interessate, per il primo periodo regolatorio, da provvedimenti di determinazione tariffaria d’ufficio ovvero di esclusione dall’aggiornamento tariffario adottati dall’Autorità). In particolare, nella Relazione di accompagnamento è stata riportata una *“stima dei corrispettivi applicati all’utenza finale”*, effettuata sulla base di una indagine condotta limitatamente all’anno 2014 e per la quale sono state fornite informazioni soltanto da 76 Comuni (su 409);
 - alla ricognizione delle gestioni comunali esercenti i servizi idrici per le quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario degli stessi;
- nel descrivere le scelte metodologiche alla base delle elaborazioni tariffarie svolte, nel citato Decreto del dirigente generale 3830/2017 è stato sottolineato come *“nella predisposizione della tariffa unica d’ambito la sola scelta possibile, stante la carenza pressoché totale dei dati richiesti dalla metodologia ordinaria prevista dall’AEEGSI, è quella di ricorrere al c.d. schema virtuale previsto all’art.10 Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, che <<provvede alla ricostruzione parametrica su base benchmark delle voci di costo da riconoscere in tariffa>>”*, precisando poi, nella Relazione di accompagnamento, che:

- con riguardo alle grandezze economiche relative alla gestione unica regionale, come dati di riferimento sono stati considerati quelli relativi a *“SoAKro e So.Ri.Cal. (valori desunti per il 2012 applicando il Metodo Tariffario Transitorio di cui alla delibera 585/2012/R/IDR) ed i dati del Piano industriale di Cosenza Acque (attraverso le elaborazioni effettuate applicando il precedente metodo tariffario c.d. Normalizzato)”*;
- la valorizzazione del VRG del *“gestore unico virtuale”* comprende le componenti di costo afferenti al grossista So.Ri.Cal. S.p.a. (asserendo che detto fornitore all’ingrosso *“rientra a tutti gli effetti nel servizio idrico integrato e quindi sottostà alle medesime regole [previste per le altre gestioni] sia tariffarie sia di confluenza verso una gestione unica di ambito”*). Tuttavia, al contempo, per il citato grossista, sono stati determinati separatamente il VRG e il moltiplicatore tariffario ϑ da applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019;
- inoltre, il soggetto competente in parola ha individuato specifiche procedure per l’applicazione delle tariffe elaborate, prevedendo che:
 - *“nel periodo transitorio, intercorrente fino all’affidamento operativo al Gestore Unico d’ambito, così come individuato a seguito della procedura avviata con DDG n.552/2016, la tariffa unica c.d. “virtuale” possa essere applicata dalle singole gestioni, (...), secondo specifiche e definite modalità di declinazione del teta unico calcolato ([individuate nelle] linee guida per la determinazione delle tariffe di “secondo livello” del periodo transitorio) e comunque nel rispetto del superamento dei casi di esclusione previsti dall’art.10 della delibera 664/2015/R/IDR”*;
 - in particolare, *“la tariffa per ciascun singolo Comune sarà (...) determinata, nel periodo transitorio, dallo stesso Comune, [nel rispetto del] valore massimo di VRGi calcolato attraverso la declinazione della tariffa unica virtuale (...), garantendo una progressiva e graduale convergenza verso tali valori massimi ritenuti a copertura dei costi efficienti”*;
 - *“la nuova tariffa risulta comunque vincolata al soddisfacimento, prima della deliberazione da parte del Comune, dei requisiti che devono essere posseduti per non ricadere nella esclusione tariffaria ex art.10 delibera 664/2015/R/IDR (in particolare presenza di carta servizi, esclusione di un minimo impegnato per le utenze domestiche, versamento alla CSEA delle componenti tariffarie perequative), nonché registrazione all’anagrafica AEEGSI prevista per i gestori. Infine sarà condizionata anche alla istituzione di apposito libro cespiti degli asset del SII del Comune nel quale far confluire, come prima iscrizione, tutti i beni attualmente in esercizio e per i quali risulta possibile ricostruire l’anno di entrata in funzione e il costo originario delle opere realizzate con supporto documentale amministrativo e contabile”*.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- talune gestioni operanti nella regione Calabria (Comune di Bagaladi, Comune di Cotronei, il Comune di Filadelfia, Comune di Ionadi, Comune di Santa Maria del Cedro e Comune di Villa San Giovanni) - anche a seguito della richiamata diffida del 20 marzo 2017 - hanno trasmesso all’Autorità alcuni dati e informazioni in ordine alle relative tariffe per il periodo 2016-2019, pur non formulando specifica istanza di aggiornamento tariffario nei termini e con le modalità previste dall’Autorità medesima, ai commi 7.5 e 7.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, al fine di superare l’eventuale inerzia dei soggetti competenti;
- nel corso dell’incontro tecnico del 18 maggio 2017 avvenuto con i rappresentanti della Regione Calabria, dopo aver approfondito le assunzioni alla base delle elaborazioni condotte dal soggetto competente, l’Autorità - alla luce dell’asserita *“carezza pressoché totale dei dati richiesti dalla metodologia (...) prevista dall’AEEGSI”* - ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di integrare e aggiornare la predisposizione trasmessa, riformulando la proposta di applicazione dello schema regolatorio virtuale a partire dall’acquisizione di dati puntuali (che risultino da fonti contabili obbligatorie) sui costi di esercizio e di investimento, ovvero sui ricavi derivanti dalla gestione del servizio, relativi almeno ad un primo gruppo di gestioni operanti sul territorio, procedendo poi alla relativa validazione ed eventuale integrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR, anticipando che quanto prospettato non appariva sufficiente a permettere incrementi tariffari secondo la normativa vigente;
- alla data di adozione del presente provvedimento non risultano trasmessi all’Autorità gli esiti di ulteriori elaborazioni da parte di Regione Calabria, e, al contempo, si è venuti a conoscenza di incrementi tariffari applicati negli anni considerati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- la determinazione tariffaria assunta dalla Regione Calabria con Decreto del dirigente generale 3830/2017 non possa considerarsi quale atto di approvazione della pertinente predisposizione tariffaria, giacché la decisione in parola, pur adottando la proposta tariffaria per il “Gestore Unico della Regione Calabria” (per la cui individuazione è stata avviata la procedura di affidamento, e per la cui piena

operatività è stato prospettato un periodo di tre/quattro anni), rinvia ai singoli Comuni (attuali gestori in economia del servizio idrico integrato) la definizione e la deliberazione della pertinente tariffa;

- in generale, perduri una rilevante incoerenza nell'applicazione delle specifiche procedure indicate dalla Regione Calabria per la determinazione delle tariffe di competenza rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR, sia sotto il profilo della puntuale valutazione delle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 10 della citata deliberazione, sia con riferimento alle attività di raccolta e validazione dei dati relativi alle gestioni richiesta al soggetto competente ai sensi del comma 7.1 del medesimo provvedimento;
- stante la generica dichiarazione di una "*carezza pressoché totale dei dati richiesti dalla metodologia (...) prevista dall'AEEGSI*", sia necessario che il soggetto competente in parola provveda a riformulare la proposta di applicazione dello schema regolatorio virtuale, a partire dall'acquisizione di dati puntuali (che risultino da fonti contabili obbligatorie) sui costi di esercizio e di investimento, ovvero sui ricavi derivanti dalla gestione del servizio, relativi almeno ad un primo gruppo di gestioni operanti sul territorio, procedendo poi alla relativa validazione ed eventuale integrazione ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 7.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- sia, altresì, necessario acquisire:
 - l'indicazione delle gestioni presenti nel territorio calabrese (ivi comprese le gestioni in economia) per le quali siano rinvenibili le cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - ai fini della corretta individuazione degli enti territoriali della Regione Calabria assoggettati alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000, l'elenco aggiornato dei Comuni esercenti i servizi idrici per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario degli stessi, fornendo indicazione, per ciascun Comune, della relativa deliberazione consiliare (numero dell'atto e data di adozione) con la quale è stato deciso il ricorso alla richiamata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sia opportuno, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi di cui sopra, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria - escludere dall'aggiornamento tariffario le gestioni di cui all'Allegato A operanti nella Regione Calabria, ponendo provvisoriamente pari a 1 il relativo moltiplicatore tariffario, per il primo periodo regolatorio 2016-2019;
- sia opportuno, anche al fine di assicurare la certezza delle tariffe applicate agli utenti, intimare alla Regione Calabria - alla quale la Delibera di Giunta Regionale 183/2015 ha attribuito, nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità Idrica della Calabria, le funzioni di Ente di governo dell'ambito - di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le informazioni, gli atti, i dati relativi agli aspetti sopra evidenziati

DELIBERA

1. di escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore \mathcal{I} pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni riportate in Allegato A, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
2. di intimare alla Regione Calabria - individuata quale soggetto competente, nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità Idrica della Calabria - di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le informazioni, gli atti, i dati e i chiarimenti relativi agli aspetti evidenziati in premessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni